

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3647

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZAVETTIERI, MUNDO, CASALINUOVO, MANCINI GIACOMO**

*Presentata il 3 aprile 1986*

Norme per il risanamento tecnico-economico delle Ferrovie calabro-lucane e delega alla regione Calabria per la gestione del servizio

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Premesso che il Governo ha presentato fin dal 13 dicembre 1984 un disegno di legge-quadro in materia di ferrovie di interesse regionale in regime di concessione o in gestione commissariale, la presente proposta di legge vuole affrontare, in coerenza con tale orientamento, i problemi del risanamento tecnico-economico, della ristrutturazione e del potenziamento tecnico economico delle Ferrovie calabro-lucane.

Questa proposta si richiama espressamente alla legge 8 giugno 1978, n. 297, che all'articolo 15 impegnava il Governo « a presentare entro sei mesi un piano di risanamento delle ferrovie in regime di concessione o in gestione governativa », legge rimasta inattuata in quanto i relativi provvedimenti di attuazione non hanno trovato il necessario consenso delle forze politiche, del Parlamento e delle regioni.

La regione Calabria ha manifestato più volte una chiara volontà di pervenire al risanamento ed alla regionalizzazione delle Ferrovie calabro-lucane attraverso mozioni ed ordini del giorno approvati all'unanimità dal consiglio regionale ed il Governo, da parte sua, ha espresso uguale disponibilità (ultima in ordine di tempo quella registrata nell'incontro svoltosi il 23 marzo 1984 tra le organizzazioni sindacali, la regione e il sottosegretario di Stato per i trasporti onorevole Melillo).

Le Ferrovie calabro-lucane svolgono un ruolo insostituibile nel sistema dei trasporti regionale in quanto operano in zone interne particolarmente svantaggiate e depresse, poco e male servite, tagliate fuori dagli itinerari principali ma di grande interesse turistico e paesaggistico che da questo tipo di trasporto possono ricevere impulsi notevoli.

Il risanamento di questo settore non è più rinviabile se si vuole recuperare un patrimonio e risorse che rischiano di andare perdute se continua a mancare il minimo di interventi indispensabili ad assicurare *standard* di servizio accettabili e livelli di sicurezza maggiori.

Nel disegno di legge n. 1000 per lo sviluppo della regione Calabria all'esame della Camera per l'approvazione finale, viene assunta e ribadita la necessità di un'azione per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle Ferrovie calabro-lucane dando priorità agli interventi nell'ambito degli stessi programmi generali dei trasporti.

La predisposizione di un progetto speciale per il risanamento tecnico-economico ed il potenziamento delle linee e degli impianti delle Ferrovie calabro-lu-

cane sulla scorta di quanto previsto nel disegno di legge n. 2390 e delle possibilità offerte dalla legge n. 151 del 1981 da affidare ad una gestione rinnovata, espressione degli interessi regionali, rappresenta la via migliore per una soluzione adeguata e ravvicinata.

L'articolo 1 prevede l'autorizzazione al Ministero dei trasporti ad intervenire per il risanamento tecnico-economico delle Ferrovie calabro-lucane con particolare riferimento alle tratte calabresi.

Gli articoli 2 e 3 stabiliscono il tipo di azioni, le forme di attuazione e il passaggio della delega alla regione Calabria.

L'articolo 4 dispone la riserva di proprietà dello Stato e la concessione in uso gratuito alla regione.

L'articolo 5 fissa la spesa complessiva in lire 300 miliardi per il quinquennio 1986-1990.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad operare interventi per il risanamento tecnico-economico delle Ferrovie calabro-lucane in particolare lungo le tratte:

- a) Pedace-San Giovanni in Fiore;
- b) Cosenza-Catanzaro Lido;
- c) Gioia Tauro-Sinopoli;
- d) Gioia Tauro-Cinquefrondi.

2. Le azioni di risanamento consistono nella ristrutturazione, ammodernamento e potenziamento delle linee e degli impianti fissi e del materiale mobile e vengono effettuate secondo le modalità di cui agli articoli successivi.

## ART. 2.

1. Il Ministro dei trasporti provvede, d'intesa con la regione Calabria, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla elaborazione ed attuazione di un progetto speciale di settore per il risanamento e l'integrazione delle Ferrovie calabro-lucane nel sistema regionale dei trasporti.

2. La gestione del progetto viene affidata ad un commissario governativo nominato con decreto del Ministro dei trasporti, sentita la regione Calabria.

## ART. 3.

1. Dalla data di approvazione del progetto di cui all'articolo 2 cessa la gestione commissariale governativa e diviene operativa la delega di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. La regione Calabria provvede ad istituire una società a totale o prevalente partecipazione pubblica cui affidare la gestione del servizio.

3. Per tutta la durata di esecuzione degli interventi di risanamento programmati e fino alla consegna delle opere restano a carico del Ministero dei trasporti con l'iscrizione in bilancio, le eventuali passività dell'esercizio ordinario.

4. Per gli anni successivi si provvede ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151.

#### ART. 4.

1. Le opere e il materiale mobile delle Ferrovie calabro-lucane restano di proprietà dello Stato che li concede in uso gratuito alla regione con l'obbligo della perfetta tenuta.

#### ART. 5.

1. Per gli oneri relativi agli interventi di cui alla presente legge, viene autorizzata la spesa complessiva di 300 miliardi di lire per il periodo 1986-1990 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti. Le quote da iscrivere in bilancio sono stabilite dalla legge finanziaria.